

In virtù all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL

D E C R E T O

**SULLE BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI D'URBANIZZAZIONE PER LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI E SULLA COMMISURAZIONE E SUL
CALCOLO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**

Numero: 427-209/2019
Capodistria, 15 novembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 218, 227 e 228 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17), degli articoli 21, 25 e 27 del Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e del Decreto sulle basi per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già esistenti e sul calcolo e la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 20/19 e 30/19 – mod. e 34/19) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 14 novembre 2019, ha approvato il seguente

D E C R E T O

**SULLE BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI D'URBANIZZAZIONE PER LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI E SULLA COMMISURAZIONE E SUL
CALCOLO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NEL
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA**

Articolo 1

(introduzione)

- (1) Con il presente decreto si approvano le basi di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione nel Comune città di Capodistria (di seguito: decreto).
- (2) Il presente decreto stabilisce:
 - le opere di urbanizzazione esistenti,
 - le aree di pertinenza,
 - i costi delle opere di urbanizzazione esistenti,
 - costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura),

- i criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione,
- esenzione dal pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione e considerazione dei precedenti investimenti.

(3) Il decreto viene predisposto in base all'Elaborato per la predisposizione del decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel Comune città di Capodistria, preparato dalla società LOCUS prostorske informacijske rešitve, s.r.l., numero 1787/2019, con data ottobre 2019 (di seguito: Elaborato per la predisposizione del decreto).

Articolo 2

(definizioni)

Le espressioni usate nel presente decreto hanno lo stesso significato di quelle utilizzate nelle disposizioni che regolano la il territorio e nell'ordinanza che determina più precisamente i contenuti del decreto riguardo i criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione nonché il calcolo dello stesso contributo.

Articolo 3

(opere di urbanizzazione esistenti)

Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è commisurato sull'intero territorio comunale per le seguenti opere:

- rete stradale,
- rete fognaria
- rete idrica
- strutture per il trattamento dei rifiuti,
- superfici pubbliche.

Articolo 4

(area di pertinenza)

(1) Al fine di determinare la base per il computo inerente al contributo afferente alle opere di urbanizzazione già esistenti, per ciascuna opera viene definita un'area di pertinenza.

(2) Per ciascuna tipologia di opera di urbanizzazione sul territorio comunale è stabilita un'area di pertinenza, più specificatamente per la rete fognaria, per la rete idrica, per le strutture adibite al servizio pubblico economico di smaltimento dei rifiuti, per le superfici pubbliche e per cinque aree di pertinenza per la rete stradale.

(3) Le aree di pertinenza sono indicate nella parte grafica dell'Elaborato per la predisposizione del decreto.

Articolo 5

(costi delle opere di urbanizzazione esistenti)

I costi delle opere di urbanizzazioni esistenti consistono in:

Opere di urbanizzazione esistenti	Costi delle opere di urbanizzazione esistenti [€]
Rete stradale (CES _o)	342.320.044,50
Rete fognaria (KAN _o)	177.682.167,89
Rete idrica (VOD _o)	185.481.600,00
Strutture per il trattamento dei rifiuti (KOM _o)	6.472.123,80
Superfici pubbliche (JP _o)	164.901.533,00

Articolo 6

(costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura)

I costi delle opere di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edificio e al m2 della superficie in pianta lorda dell'edificio si calcolano come segue:

Opere di urbanizzazione esistenti	area di pertinenza	Cp _o	Ct _o
rete stradale (CES _o)	CES1 – 1 area di pertinenza della rete stradale esistente	6,11	18,56
	CES2 – 2 area di pertinenza della rete stradale esistente	12,23	23,34
	CES3 – 3 area di pertinenza della rete stradale esistente	20,84	38,03
	CES4 – 4 area di pertinenza della rete stradale esistente	39,62	15,52
	CES5 – 5 area di pertinenza della rete stradale esistente	25,19	32,95
rete fognaria (KAN _o)	KAN – area di pertinenza della rete idrica esistente	13,90	19,92
rete idrica (VOD _o)	VOD – area di pertinenza della rete idrica esistente	10,47	17,05
smaltimento dei rifiuti (KOM _o)	KOM – area di pertinenza delle strutture per lo smaltimento dei rifiuti esistenti	0,37	0,60
superfici pubbliche (JP _o)	JP – area di pertinenza per le superfici pubbliche esistenti	30,23	34,60

Articolo 7

(criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere esistenti)

I criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere esistenti sono:

- superficie del lotto edificabile dell'edificio,
- superficie in pianta lorda dell'edificio oppure superficie della struttura di ingegneria civile oppure superficie di altri interventi edili,

- rapporto tra la quota del lotto edificabile dell'edificio [Dp_o] e la quota della superficie dell'edificio [Dt_o] nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere esistenti,
- fattore di destinazione d'uso dell'edificio F_n e
- p_{sz}(i): aliquota contributiva del soggetto passivo (%).

Articolo 8

(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti viene calcolato con la seguente equazione:

$$KP_{\text{obstoječa}}(i) = ((A_{GP} \times Cp_o(i) \times Dp_o) + (A_{STAVBA} \times Ct_o(i) \times Dt_o \times F_n)) \times p_{sz}(i)$$

Significato delle abbreviazioni:

- KP_{obstoječa}(i): importo della quota del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti;
- A_{GP}: superficie del lotto edificabile dell'edificio,
- Cp_o(i): costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m² del lotto edificabile dell'edificio;
- Dp_o: quota del lotto edificabile dell'edificio necessaria per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
- A_{STAVBA}: superficie in pianta lorda dell'edificio,
- Ct_o(i): costi delle singole opere di urbanizzazione esistenti al m² della superficie in pianta lorda,
- Dt_o: quota della superficie dell'edificio necessaria per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
- F_n: fattore di destinazione d'uso dell'edificio rispetto alla destinazione;
- p_{sz}(i): aliquota contributiva del soggetto passivo per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (%),
- i: singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti.

(2) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione nel caso di opere di ingegneria civile viene calcolato con la seguente equazione:

$$KP_{\text{obstoječa}}(i) = A_{GIO} \times Ct_o(i) \times Dt_o \times F_n \times p_{sz}(i)$$

Significato delle abbreviazioni:

- A_{GIO}: superficie dell'opera di ingegneria civile,
- il significato delle altre abbreviazioni rimane uguale al precedente paragrafo.

(3) Per le strutture di altro genere, il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione è calcolato nel rispetto del primo e del secondo comma del presente articolo.

(4) I contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si calcola quale somma degli importi dei contributi afferenti agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti di cui al primo, secondo e terzo capoverso del presente articolo:

$$KP_{\text{obstoječa}} = \sum KP_{\text{obstoječa}}(i)$$

(5) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti vengono definite innanzitutto le tipologie delle opere di urbanizzazione esistenti, alle quali il soggetto passivo allaccia il proprio edificio ovvero gli viene data l'autorizzazione di utilizzo, più precisamente:

- nel caso in cui il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per scopi di edificazione, le opere di urbanizzazione vengono stabilite in base alla documentazione inoltrata per il rilascio del permesso di costruire. Nel caso in cui l'edificio viene allacciato alle opere di urbanizzazione esistenti indirettamente per mezzo delle opere di urbanizzazione nuove nell'ambito del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione o alle opere di urbanizzazione nuove come da contratto di realizzazione delle opere d'urbanizzazione, per il quale il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione non viene approvato, la singola tipologia delle opere di urbanizzazione viene stabilita in base al programma e al contratto di realizzazione;
- nel caso in cui il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato per migliorare il grado di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione vengono definite in base alla tipologia delle stesse opere, alle quali l'edificio esistente sino d'allora non poteva essere allacciato ovvero non poteva usufruirne.

Articolo 9

(definizione delle superfici per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

- (1) La superficie del lotto edificabile dell'edificio e la superficie in pianta lorda della struttura vengono stabilite in base alla documentazione presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire.
- (2) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, il calcolo del predetto, invece che sulla superficie del lotto edificabile dell'edificio, viene valutato considerando la superficie stabilita con la moltiplicazione della superficie del terreno sotto l'edificio e il fattore di calcolo della superficie (Fp).
- (3) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto al miglioramento del grado di urbanizzazione, per il calcolo del predetto viene presa in considerazione la superficie in pianta lorda dell'edificio, definita in base alla superficie in pianta netta ricavata dai registri ufficiali degli immobili, e moltiplicata con il fattore 1,2. Nel caso in cui il soggetto passivo dovesse dimostrare che l'effettiva superficie in pianta lorda dell'edificio è minore della superficie in pianta lorda, stabilita nel predetto modo, allora nel calcolo viene presa in considerazione la superficie minore.
- (4) Le disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso del presente articolo trovano applicazione anche quando non sono disponibili dati più precisi sulla superficie del lotto edificabile e sulla superficie in pianta lorda dell'edificio, ovvero nei seguenti casi:
 - nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione prima della regolarizzazione degli edifici esistenti, se quest'ultimo non è stato commisurato e versato

ovvero se non sono state adempite le obbligazioni legate al pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione in altro modo, e

- nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione, nel caso in cui essa sia stata già commisurata per scopi di edificazione e l'edificio viene allacciato successivamente ad una nuova tipologia di opere di urbanizzazione esistenti, per la quale il contributo non è stato ancora commisurato e non si tratta di miglioramento del grado di urbanizzazione del terreno edificabile.
- (5) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel caso di costruzione di edifici, ai quali – in base alla legge che regola il territorio – non viene attribuito il lotto edificabile in quanto edificati su lotti non edificabili, non viene calcolato in base alla superficie del lotto edificabile, bensì con la modalità definita al secondo paragrafo del presente articolo.

Articolo 10

(fattore di calcolo della superficie)

Il fattore di calcolo della superficie (F_p) per la singola tipologia degli edifici, così come vengono suddivisi conformemente alle disposizioni che regolano la classificazione degli edifici CC-SI in base ai fini dell'utilizzo degli edifici, ammonta a:

	CC-SI	F_p	
EDIFICI	1110	Edifici monofamiliari	3
	1121	Edifici bifamiliari	3,5
	1122	Edifici tri- e plurifamiliari	4
	1130	Edifici residenziali con destinazioni particolari	3
	1211	Hotel e strutture simili di ristorazione	4
	1212	Altri edifici destinati alla ristorazione con pernottamento	4
	1220	Edifici economici e amministrativi	4
	1230	Edifici destinati al commercio e ai servizi	4
	1241	Stazioni, terminal, edifici per attività di comunicazione e fabbricati annessi	2
	1242	Garage	2
	1251	Edifici industriali	4
	1252	Serbatoi, silos e magazzini	4
	1261	Edifici per attività culturali e di svago	4
	1262	Musei, archivi e biblioteche	4
	1263	Edifici per attività di istruzione e ricerca scientifica	4
	1264	Edifici per servizi sanitari	4
	1265	Edifici sportivi	3
	1271	Edifici agricoli non residenziali	2,5
1272	Edifici di culto	2,5	
1274	Altri edifici non classificati altrove	2,5	

Articolo 11

(rapporto tra la quota del lotto edificabile e la quota della superficie dell'edificio)

Il rapporto tra la quota del lotto edificabile dell'edificio [Dp_o] e la quota della superficie dell'edificio [Dt_o] su tutta l'area in questione è uguale ed ammonta a Dp_o = 0,3 e Dt_o = 0,7.

Articolo 12

(fattore di destinazione dell'edificio)

Il fattore di destinazione degli edifici (Fn) è uguale a quanto segue:

	CC-SI	F _n	
EDIFICI	1110	Edifici monofamiliari	1,00
	1121	Edifici bifamiliari	1,20
	1122	Edifici tri- e plurifamiliari	1,30
	1130	Edifici residenziali con destinazioni particolari	1,00
	1211	Hotel e strutture simili di ristorazione	1,30
	1212	Altri edifici destinati alla ristorazione con pernottamento	1,30
	1220	Edifici economici e amministrativi	1,30
	1230	Edifici destinati al commercio e ai servizi	1,30
	1241	Stazioni, terminal, edifici per attività di comunicazione e fabbricati annessi	1,00
	1242	Garage	1,00
	1251	Edifici industriali	1,00
	1252	Serbatoi, silos e magazzini	1,00
	1261	Edifici per attività culturali e di svago	1,00
	1262	Musei, archivi e biblioteche	1,00
	1263	Edifici per attività di istruzione e ricerca scientifica	1,00
	1264	Edifici per servizi sanitari	1,00
	1265	Edifici sportivi	1,00
	1271	Edifici agricoli non residenziali	0,70
	1272	Edifici di culto	1,00
1274	Altri edifici non classificati altrove	1,00	
EDIFICI DI INGEGNERIA CIVILE			0,50
ALTRI INTERVENTI DI EDILIZIA			0,50

Articolo 13

(aliquota)

L'aliquota destinata al soggetto passivo (p_{sz}) per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti è uguale su tutto il territorio in questione ed ammonta a 1 (100%).

Articolo 14

(considerazione di investimenti precedenti)

- (1) Nella commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti vengono presi in considerazione, in base alla domanda del soggetto passivo, gli investimenti precedenti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel caso di:
 - demolizione e costruzione di un nuovo edificio sul lotto in questione – il 100% per la singola tipologia di opera di urbanizzazione, sulla quale l'edificio era allacciato. In caso di aumento della capacità oppure della modifica della destinazione d'uso dell'edificio, il calcolo va fatto prendendo in considerazione le disposizioni del presente decreto.
- (2) Nel caso in cui il soggetto passivo per il pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione desideri far valere gli investimenti precedenti di cui al paragrafo precedente, egli deve presentare all'organo comunale competente tutta la documentazione necessaria. Nel caso in cui si faccia valere gli investimenti legati alla demolizione dell'edificio, il soggetto passivo per il pagamento del contributo deve presentare i dati riguardanti l'edificio demolito.
- (3) Riguardo la documentazione presentata di cui al precedente paragrafo decide l'organo comunale competente.

Articolo 15

(casi specifici di calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

- (1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, commisurato al soggetto passivo in seguito alla modifica dei volumi e della destinazione dell'edificio, viene calcolato prendendo in considerazione l'importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dopo e prima la modifica dei volumi o della destinazione d'uso. Al soggetto passivo viene commisurato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che rappresenta la differenza positiva tra quello conteggiato dopo e prima la modifica dei volumi o della destinazione. Se la differenza risultasse negativa, con la delibera di commisurazione si accerta che il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è già stato versato.
- (2) Nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti ai fini della costruzione sul terreno, sul quale è già stato commisurato e pagato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per scopi di edificazione, con l'applicazione opportuna delle statuizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, al soggetto passivo si considera l'avvenuto assolvimento del pagamento nei seguenti casi:
 - se non è stata acquisito il permesso di costruire per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione e non è stato avanzato il diritto di rimborso del predetto per le opere di urbanizzazione esistenti o
 - se la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, non è più valida, o se l'inizio della costruzione dell'edificio non ha avuto luogo e non è stata fatta la richiesta di rimborso del predetto contributo.

Articolo 16

(soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

- (1) Il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è l'investitore ovvero il proprietario dell'edificio, che allaccia per la prima volta il proprio edificio alle opere di urbanizzazione esistenti o che ne modifica i volumi o la destinazione.
- (2) È soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti anche:
 - il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, previste dal programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, che si allacciano direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già edificate,
 - l'investitore, che stipula con il comune il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le quali non è stato redatto un programma, le nuove opere di urbanizzazione, oggetto del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, invece, si allacciano direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già edificate.

Articolo 17

(connessione delle nuove opere di urbanizzazione a quelle già esistenti)

Nel caso in cui le nuove opere di urbanizzazione, alle quali viene allacciato l'edificio, si allaccino in modo diretto o indiretto alle opere di urbanizzazione già esistenti ovvero gravino sulle opere di urbanizzazione già edificate, la parte del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene calcolato come segue:

- nel caso in cui il contributo calcolato per la singola tipologia della nuova opera di urbanizzazione sia maggiore al contributo calcolato per la singola tipologia dell'opera di urbanizzazione esistente ($KP_{nova}(i) - KP_{obstoječa}(i) \geq 0$), il valore del contributo è pari a 0;
- nel caso in cui il contributo calcolato per la singola tipologia della nuova opera di urbanizzazione sia minore al contributo calcolato per la singola tipologia dell'opera di urbanizzazione esistente ($KP_{nova}(i) - KP_{obstoječa}(i) \leq 0$), la parte del contributo per la singola tipologia dell'opera di urbanizzazione viene calcolata con la seguente equazione:
 $KP_{obstoječa}(i) - KP_{nova}(i)$.

Articolo 18

(commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti)

- (1) Il comune commisura gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel caso di costruzione o di miglioramento delle opere sul singolo terreno.
- (2) Per la commisurazione dovuta per scopi di edificazione si considera anche la commisurazione per la regolarizzazione della costruzione, in conformità con le norme in materia di edilizia.
- (3) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti viene commisurato dall'organo comunale di competenza con decreto di commisurazione su richiesta del soggetto passivo o quando un'unità amministrativa a nome del soggetto passivo riceve comunicazione sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio del permesso di costruire.
- (4) Alla richiesta del soggetto passivo o alla comunicazione sulla completezza della domanda inoltrata per il rilascio della concessione edilizia deve essere allegata la parte del progetto per l'acquisizione della concessione edilizia che è necessaria per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.
- (5) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione in vista del miglioramento del grado di urbanizzazione viene commisurato nel caso in cui il terreno viene attrezzato con ulteriori tipologie di opere di urbanizzazione, alle quali l'edificio esistente sino d'allora non poteva essere allacciato ovvero non poteva usufruirne.
- (6) Il comune può disporre d'ufficio la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti anche dopo la commisurazione del contributo stesso, effettuata per scopi di edificazione e l'edificio verrà allacciato successivamente ad una nuova tipologia di opere di urbanizzazione esistenti, per la quale il contributo non è stato ancora commisurato e non si tratta di miglioramento del grado di urbanizzazione del terreno edificabile.
- (7) Nel caso in cui la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti avviene in seguito alla costruzione dell'edificio che verrà allacciato alle opere di urbanizzazione esistenti indirettamente per mezzo delle nuove opere di urbanizzazione, stabilite dal programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione o con contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, viene emessa la delibera sulla commisurazione con il quale si attribuisce il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove e quelle esistenti.

Articolo 19

(rimborso del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti)

- (1) Nel caso in cui l'investitore dovesse pagare il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, ma la concessione edilizia per l'edificio, per il quale è stato corrisposto il contributo per le opere di urbanizzazione esistenti, non fosse più valida, e le opere edili non fossero ancora iniziate, egli ha diritto al rimborso del contributo.
- (2) L'investitore può richiedere il rimborso del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione di cui al capoverso precedente entro un termine di cinque anni dalla scadenza della validità della concessione edilizia.

Articolo 20

(esenzioni comunali dal pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione)

Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione non deve essere versato per la costruzione di alloggi a canone agevolato e per specifiche tipologie di edifici di interesse pubblico di cui l'investitore è il comune stesso e sono destinati ad attività di istruzione, ricerca scientifica e di sanità, o nei quali avranno sede musei, biblioteche, stazione dei vigili del fuoco, centri di culto e centri sportivi, in base alle norme sull'introduzione e l'uso della classificazione unica degli edifici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

(visione dell'elaborato)

L'elaborato per la predisposizione del decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nel Comune città di Capodistria è disponibile per la visione in ogni momento presso l'organo competente del Comune città di Capodistria.

Articolo 22

(altre disposizioni)

Per le questioni non regolate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge che regola la pianificazione territoriale e della regolamentazione che specifica il contenuto più dettagliato del decreto sui criteri per il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché per il computo ed il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.

Articolo 23

(cessazione degli attuali decreti)

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, cessa l'efficacia del Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Bollettino ufficiale, n. 42/00 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 66/05, 22/08, 26/14, 50/16 e 39/18) nonché i seguenti decreti:

- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale "Slavček" a Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, 113/08),
- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio dell'area della "Piazza del Museo" (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/09),
- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano di sito riferito alla "Zona artigianale e di sviluppo di Srmin" (Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06, 65/10, 108/12),

- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio dell'area denominata "Edificazione in Via 15 maggio" (Gazzetta ufficiale della RS, n. 79/09),
- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale dell' »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – comparto A« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 36/08),
- il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal piano regolatore particolareggiato comunale dell' »Edificato residenziale Monte Marco Giusterna – comparto B« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 36/08).

Articolo 24

(validità dei programmi delle opere di urbanizzazione)

- (1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, rimangono efficaci i singoli decreti sui programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione già in vigore.
- (2) Nelle aree di pertinenza di cui all'articolo 4 del presente decreto, alle quali si riferiscono i programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo comma del presente articolo, nonché i relativi decreti, l'onere di urbanizzazione continua ad essere commisurato in base agli stessi decreti, a prescindere dalle disposizioni del presente decreto.

Articolo 25

(conclusione dei procedimenti)

I procedimenti di commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si concludono ai sensi delle norme in vigore al tempo dell'avvio.

Articolo 26

(entrata in vigore ed applicazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.

Numero: 427-209/2019
Capodistria, 15 novembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

